



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 07/03/2025

OGGETTO:

Costituzione parte civile del Comune di Brandizzo in procedimento penale n. 4720/18 RGNR Tribunale di Torino e conferimento incarico professionale.

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di marzo alle ore tredici e minuti zero, regolarmente convocata, nella sede comunale convenzionalmente individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022, si è riunita in videoconferenza, la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DURANTE Monica - Sindaco	Sì
2. FIUME Marianna - Vice Sindaco	Sì
3. BARBERA Enrico - Assessore	Sì
4. SASANELLI Marianna - Assessore	No
5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Costituzione parte civile del Comune di Brandizzo in procedimento penale n. 4720/18 RGNR Tribunale di Torino e conferimento incarico professionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 245 del 06/03/2025, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

“““Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 20/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per gli esercizi 2025/2027.

Premesso che recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la presenza sul territorio di Brandizzo di alcuni soggetti legati alla *n'drangheta* calabrese, come dimostrato anche dagli arresti effettuati nel corso dell'anno 2024;

Rilevato che davanti al Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari è incardinato il procedimento penale cd. "Echidna" n. 4720/18 RGNR nei confronti di diversi soggetti imputati dei seguenti casi di imputazione previsti dalla richiesta di rinvio a giudizio:

- 1 - associazione di tipo mafioso;
- 2 - estorsione aggravata dal metodo mafioso;
- 3 - estorsione;
- 4 - estorsione;
- 5 - concorso esterno in associazione di tipo mafioso;
- 12 - tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso;
- 29 - estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende rappresentare le ragioni del territorio a tutela della legalità e libertà di iniziativa economica ponendo in essere ogni azione utile per contrastare la criminalità organizzata e per tutelare l'immagine e le ragioni del Comune individuato come parte danneggiata;

Precisato che l'Udienza preliminare in camera di Consiglio è fissata per il giorno 14.03.2025 presso il Palazzo di Giustizia di Torino – Corso Vittorio Emanuele II;

Ritenuto sulla base degli atti formalizzati, opportuno per questo Comune costituirsi parte civile nel suddetto procedimento e, all'uopo, autorizzare il Sindaco di questo Ente ad assicurarsi la costituzione di parte civile e nominare un Suo difensore e procuratore speciale per la tutela degli interessi di questa Amministrazione, quale parte civile offesa;

Considerato che il Comune di Brandizzo non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Ribadito che:

- il DLgs n. 36/2023 chiarisce che gli incarichi di rappresentanza legale sono da considerarsi affidamenti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), punto 1), seppur da affidarsi nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice;
- sulla materia degli incarichi di patrocinio legale la Corte di Giustizia europea nella causa 265/18 ha chiarito che è esclusa dall'applicazione della direttiva 2014/24 sui contratti pubblici la rappresentanza legale del cliente - patrocinio - nell'ambito di procedimenti avanti ai giudici o autorità pubbliche di uno Stato membro, come anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione e dell'eventualità di un siffatto procedimento in quanto simili prestazioni, fornite da

un avvocato, si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente;

- il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14/09/2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi legali, asserisce che "la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo";
- l'incarico in oggetto rispetta il dettato di cui alla all'art. 56 comma 1 lett. l) del D.lgs. 36/2023 in quanto trattasi di una questio juris con elevata probabilità di tramutarsi nel thema decidendum di un procedimento giudiziario;
- la scelta del professionista è stata effettuata in base ad un'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell'intuitu personae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi e diritti del Comune di Brandizzo;

Considerato che l'Amministrazione ha interpellato in merito l'avv. Giulio CALOSSO dello Studio Legale DRB, con sede in Torino, Via Susa n. 42, CAP. 10138;

Preso atto che l'avv. Giulio CALOSSO si è dichiarato disponibile all'assistenza processuale di questo Ente, quale parte civile, nell'ambito del procedimento penale in oggetto;

Visto il preventivo dell'avv. Giulio CALOSSO dello studio legale DRB, con sede in Torino, Via Susa n. 42, CAP. 10138, pervenuto in data 03.03.2025 e protocollato al n. 2473, nel quale è stato distinto l'onorario, così come specificato nel preventivo stesso, e più precisamente:

Onorario – euro 4.000,00= comprensivo del 15% spese forfettarie (ex artt. 2 DM 55/14)

Oltre Imposta di bollo € 2,00 - CPA 4% € 160,08

Diritti di cancelleria, esposti, eventuali spese documentate indicativamente per euro 60,00=.

Ritenuto di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino quale parte danneggiata nel Procedimento Penale n. 4720/18 R.G.N.R.;

Ritenuto di affidare l'incarico legale all'avvocato suddetto, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento penale n. 4720/18 R.G.N.R. sopra descritto come risulta dal Curriculum vitae depositato in segreteria;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Sindaco *pro tempore*, avv. Monica Durante, quale legale rappresentante dell'Ente, di conferire all'avv. Giulio CALOSSO dello Studio Legale DRB, con sede in Torino, Via Susa n. 42, CAP. 10138, la procura speciale ex artt. 76,100 e 122 c.p.p. con riferimento al Procedimento Penale n. 4720/18 RGNR, conferendo al medesimo avvocato la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (*legitimatio ad processum*), e quindi titolo per promuovere l'azione risarcitoria in nome per conto del Comune di Brandizzo, ed il mandato alle liti (*ius postulandi*) perché rappresenti e difenda il Comune di Brandizzo nel predetto procedimento penale, in ogni sua fase e grado, con le più ampie facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il proprio studio legale sito in Torino;

Vista l'urgenza di provvedere;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1) Di autorizzare la costituzione di parte civile del Comune di Brandizzo nel procedimento penale n. 4720/18 RGNR nei confronti di diversi soggetti imputati dei seguenti casi di imputazione previsti dalla richiesta di rinvio a giudizio:

- 1 - associazione di tipo mafioso;
- 2 - estorsione aggravata dal metodo mafioso;
- 3 - estorsione;
- 4 - estorsione;
- 5- concorso esterno in associazione di tipo mafioso;
- 12 - tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso;
- 29 - estorsione aggravata dal metodo mafioso.

2) Di autorizzare l'avv. Monica Durante, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Brandizzo, a conferire all'avvocato Giulio Calosso, dello Studio Legale associato DRB, con sede in Torino, via Susa n. 42, CAP. 10138, l'incarico di assistenza processuale del Comune di Brandizzo, quale parte civile, relativamente al procedimento in parola conferendo al medesimo avvocato la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (*legittimatio ad processum*), e quindi titolo per promuovere l'azione risarcitoria in nome per conto del Comune di Brandizzo, ed il mandato alle liti (*ius postulandi*) perché rappresenti e difenda il Comune di Brandizzo nel predetto procedimento penale, con le più ampie facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il proprio studio legale sito in Torino;

3) Di dare atto che la spesa di complessivi euro 4.222,08 trova copertura al capitolo di spesa PEG 140/17/1 "Spese legali settore affari generali ed istituzionali" – Bilancio 2025/2027;

4) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale l'assunzione degli atti consequenziali all'adozione della presente deliberazione;

5) Di dichiarare, considerato la data di fissazione dell'udienza prevista per il 14.03.2025, la proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267."''''

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana